

preservarne la capacità, insita in queste tipologie di suoli, di costituire degli importanti serbatoi di carbonio. La protezione di tali aree, e dei livelli di carbonio organico in esse presenti, è quindi molto rilevante nel contesto della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Le zone umide e le torbiere sono anche ecosistemi molto preziosi in relazione alla biodiversità in quanto, soprattutto in zone densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali impattanti, contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversità, ad esempio svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna. Queste aree giocano anche un ruolo in relazione alla qualità dell'acqua e alla protezione della qualità del suolo. D'altro canto, le Zone Ramsar, a livello nazionale, sono spesso ricomprese nei perimetri di aree protette (parchi o riserve) e/o aree Natura 2000, dove le norme di mitigazione dell'impatto dell'attività agricola sono finalizzate alla difesa della biodiversità, ma hanno effetti positivi anche sulla tutela dello stock di carbonio nei suoli agrari.

Il divieto di trasformazione in altri usi delle superfici agricole ricadenti in dette aree, attuato mediante il divieto di conversione ad altri usi, consente di mantenere inalterato lo stock di carbonio immobilizzato nella sostanza organica derivata dal processo di umificazione in anaerobiosi o nelle torbe; si mantiene, inoltre, il livello di falda molto superficiale, grazie al quale si sono formati questi ecosistemi; l'acqua circolante non subisce impatti di rilievo, unitamente alle caratteristiche del suolo formatosi in questi particolari ambienti. Grazie all'azione conservativa e alla limitazione degli impatti antropici, questi habitat svolgono un ruolo essenziale ai fini della conservazione della biodiversità agraria e naturale.

3.10.1.3 BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

3.10.1.3.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche agro-pedoclimatiche e geomorfologiche, al fine di adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.

3.10.1.3.2 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata a ragioni fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

3.10.1.3.3 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento

UE 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, aventi superfici a seminativo come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'art. 4.3 (a) del Regolamento per il sostegno ai Piani Strategici della Politica Agricola Comune (PAC).

3.10.1.3.4 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA

L'obiettivo della norma è di contribuire al mantenimento della sostanza organica nel suolo. Tale norma, infatti, ponendo un divieto alla bruciatura delle stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, favorisce l'incorporazione delle stesse nel suolo incrementandone il contenuto in sostanza organica e impedendo il rilascio diretto di CO₂ in atmosfera. Prevenire ulteriori perdite di materia organica del suolo ha molteplici effetti: aiuta a mitigare il cambiamento climatico, previene l'ulteriore inquinamento dell'aria e migliora le condizioni e la fertilità del suolo.

In linea con le indicazioni della Commissione, e ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra citati, la bruciatura delle stoppie è concessa unicamente in presenza di motivi di ordine fitosanitario, che dovranno essere certificati dalle Autorità competenti, anche in presenza di pertinenti norme regionali. Si sottolinea, a tal riguardo, che le motivazioni di carattere fitosanitario sussistono per fenomeni epidemici, certificati, ad esempio, dall'Osservatorio per le malattie delle piante. Tali motivazioni fitosanitarie sono presenti nelle pertinenti norme regionali, che regolano modalità e procedure per la bruciatura, comprendendo anche aspetti agro-pedo-climatici legati alle specificità territoriali.

3.10.2 Tema principale: acqua

3.10.2.1 BCAA 4: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

3.10.2.1.1 Sintesi della pratica in azienda

La norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali (ad es. fossati), dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono conseguentemente escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche o all'adduzione di acqua irrigua ai campi coltivati, ivi inclusi i pensili (ossia corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato).

È esclusa, altresì, la rete idraulica aziendale, costituita da scoline e fossi collettori per l'allontanamento delle acque in esubero, in quanto caratterizzata da una presenza molto limitata nel tempo dell'acqua. Pertanto, la presente norma stabilisce i seguenti obblighi:

a) *Divieto di fertilizzazione e di distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua.*

Su tutte le superfici di cui all'ambito d'applicazione, è vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una